



TRIBUNALE DI SCIACCA

22.1.1. 43/22 **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA**

Premesso che nei luoghi di lavoro vanno attuate tutte le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori presenti nel contesto lavorativo e che l'obbligo di sicurezza include sia i rischi "endogeni", che originano dalla stessa organizzazione all'interno della quale il prestatore è inserito, sia i rischi "esogeni", già presenti nell'ambiente-sociale o nel territorio, ma che possono prevedibilmente riprodursi o/e aggravarsi nel perimetro dell'organizzazione;

ritenuto, pertanto, che debbano essere predisposte idonee misure per prevenire la diffusione del contagio da COVID 19 negli Uffici Giudiziari di Sciacca;

visto l'art. 2 D.L. n. 19/2020- che prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle misure di contenimento della diffusione del COVID 19 indicate dall'art. 1;

visto l'art.1 lett. b del d.p.c.m. 26 aprile 2020 che impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre [superiore a 37,5°] di rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e che, all'art. 3, comma 2, fa obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

visto l'art. 1, n. 7 lett. D), d.p.c.m. 11 marzo 2020 che raccomanda l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle OO.SS., su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e di Ministro della salute, "Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" e che tale protocollo, come integrato dal successivo del 24 aprile 2020, prevede, al par. 2:

"Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione ... saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e l);
precisato che il successivo par. 3 estende ai visitatori "...tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2";

Per questi casi si fa riferimento a Decreto legge n. 6 del 23.02.2020, art. 1, lett. H e I);
precisato che il successivo par. 3 estende ai visitatori "...tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2";

considerato che la rivelazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali e che deve avvenire nel rispetto del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy (GDPR);

ritenuto, pertanto, che chiunque, compresi magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze dell'ordine, intenda accedere agli Uffici Giudiziari di Sciacca, oltre ad indossare mascherine di protezione, dovrà preventivamente sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea che sarà effettuato dal personale della società KSM in servizio presso l'accesso, mediante termometro laser con l'osservanza della modalità che seguono:

a) nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse superare i 37,5°, procederanno alla generalizzazione e alla annotazione dei relativi dati e della temperatura rilevata solo ove il soggetto interessato rappresenti la necessità di documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso agli uffici;

b) la dovuta informativa sul trattamento dei dati personali [con specifico riferimento alla finalità del trattamento (prevenzione dal contagio da COVID-19) e alla relativa base normativa (protocolli- anti-contagio ai sensi del dl n. 19/2020, dd.pp.cc.mm. 14.03.2020 e del 26.04.2020)] sarà assicurata con la consegna di copia del presente provvedimento ai soggetti cui dovesse essere inibito l'accesso;

c) i dati così acquisiti potranno essere utilizzati per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, la loro eventuale conservazione, affidata al Responsabile della Sicurezza, è temporaneamente limitata al termine dello stato d'emergenza e con assoluto divieto di diffonderli a terzi diversi dall'Autorità sanitaria che ne faccia richiesta per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19;

d) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della predetta soglia di temperatura corporea dovranno essere assicurate modalità idonee a garantire la riservatezza e la dignità dei soggetti interessati, lavoratori o terzi;

e) le stesse garanzie dovranno essere adottate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID 19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi con i quali abbia avuto contatti.

Vista l'intesa raggiunta con il responsabile della società KSM sulla procedura di rilevamento della temperatura mediante termometri laser, sulle modalità della eventuale generalizzazione e registrazione e sulla consegna dei dati ai responsabili della sicurezza;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca

Sentite le RSU dei rispettivi Uffici

DISPONGO

Dal 12.05.2020 l'accesso, agli Uffici Giudiziari di Sciacca, è subordinato, oltre all'uso della mascherina di protezione, al rilevamento della temperatura corporea con termometro laser a cura delle G.p.G. della società KSM in servizio di vigilanza all'ingresso del Palazzo di Giustizia.

Sarà interdetto l'accesso a chiunque a seguito di tale accertamento, dovesse risultare con temperatura corporea superiore a 37,5°.

I dati così acquisiti, compresa l'annotazione delle generalità, saranno registrati solo se dovesse essere necessario al soggetto interessato documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso e saranno custoditi per sola finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Sciacca 05/05/2020

Il Presidente del Tribunale
Antonio Tricoli

A. Tricoli

Il Procuratore della Repubblica
Roberta Buzolani

Roberta Buzolani